

**"MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PROGRESSIVE  
PER L'ANNO 2022 E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE"**

COMUNE DI LALLIO

Provincia di Bergamo



**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA  
DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE IRPEF**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 27/07/2015

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 29/03/2019

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 30/05/2022

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità alla potestà riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, N. 446, disciplina l'applicazione della Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche D.Lgs. 28 settembre 1998, N. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo della Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di LALLIO, che la applica secondo il presente Regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

## **Art. 3**

### **Soggetti passivi**

1. Sono assoggettati alla Addizionale, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, N. 360, i soggetti che hanno domicilio nel Comune di LALLIO alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 4**

### **Determinazione delle Aliquote**

1. L'aliquota della Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza del provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio ai sensi dell' art. 1, comma 169, della L. N.296/27.12.2006.

3. L'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., disciplinata dal presente Regolamento, è determinata adottando le aliquote indicate al successivo comma 4, in conformità al principio della progressività d'imposta dettato dall'articolo 53 della Costituzione.

**[4. Le aliquote da applicare agli scaglioni vigenti in materia di Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche sono le seguenti:**

**aliquota 0,50 % per redditi fino a € 15.000,00**

**aliquota 0,55 % per redditi oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00**

**aliquota 0,65 % per redditi oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00**

**aliquota 0,75% per redditi oltre € 55.000,00 e fino a €**

**75.000,00 aliquota 0,80 % per redditi oltre € 75.000,00]\*\*\***

**4. Le aliquote da applicare agli scaglioni vigenti in materia di Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche, di cui alla Legge N. 234/2021, sono stabilite con decorrenza dal 1° gennaio 2022 come di seguito:**

**Aliquota 0,50 %, per redditi fino a € 15.000,00**

**Aliquota 0,55 % per redditi oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00**

**Aliquota 0,60 % per redditi oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00**

**Aliquota 0,75 % per redditi oltre € 50.000,00**

**\*\*\*\***

## **Art. 5**

### **Esenzioni**

[1. L'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., di cui all'art. 1 del presente Regolamento, non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.000,00. ]\*

**1. L'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F., di cui all'art. 1 del presente Regolamento, non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 15.000,00. \*\***

[2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.000,00 di cui al comma 1 del presente articolo, l'Addizionale disciplinata dal presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota per ogni eventuale scaglione di reddito complessivo. ]\*

**2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 15.000,00 di cui al comma 1 del presente articolo, l'Addizionale disciplinata dal presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota per ogni eventuale scaglione di reddito complessivo.**

**\*\***

## **Art. 6**

### **Versamento**

1. Il versamento della Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato a favore [al]\* **del** Comune di LALLIO utilizzando appositi Codici tributo stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. \*\*

## **Art. 7**

### **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. N.360/1998.

2. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto dei principi sanciti dallo "Statuto dei diritti dei contribuenti", di cui alla Legge 27 luglio 2000, N. 212.

[3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 del 01.02.2007, esecutiva ai sensi di legge.]\*\*\*

***3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sostituisce integralmente il precedente Regolamento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 17/27.07.2015 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10/29.03.2019.\*\*\****

**Modifiche apportate con Deliberazione C.C. N. 10 del 29/03/2019  
e con Deliberazione C.C. N. 16 del 30/05/2022**

**art. 5 comma 1:**

- \* Testo eliminato con Deliberazione C.C. N. 10 del 29/03/2019
- \*\* Testo aggiunto con Deliberazione C.C. N. 10 del 29/03/2019  
Le righe di testo aggiunte sono riportate in corsivo grassetto.

**art. 5 comma 2:**

- \* Testo eliminato con Deliberazione C.C. N. 10 del 29/03/2019
- \*\* Testo aggiunto con Deliberazione C.C. N. 10 del 29/03/2019  
Le righe di testo aggiunte sono riportate in corsivo grassetto.

**art. 6 comma 1:**

- \* Testo eliminato con Deliberazione C.C. N. 10 del 29/03/2019
- \*\* Testo aggiunto con Deliberazione C.C. N. 10 del 29/03/2019  
Il testo aggiunto è riportato in corsivo grassetto.

**art. 4 comma 4:**

- \*\*\* Testo eliminato con Deliberazione C.C. N. 16 del 30/05/2022
- \*\*\*\* Testo aggiunto con Deliberazione C.C. N. 16 del 30/05/2022  
Il testo aggiunto è riportato in corsivo grassetto.

**art. 7 comma 3:**

- \*\*\* Testo eliminato con Deliberazione C.C. N. 16 del 30/05/2022
- \*\*\*\* Testo aggiunto con Deliberazione C.C. N. 16 del 30/05/2022  
Il testo aggiunto è riportato in corsivo grassetto.